



ORIGINALE

COMUNE DI BRALLO di PREGOLA
Provincia di Pavia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero : 6
Data : 27/03/2019
N.R.P. 89

**OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE: APPROVAZIONE ALIQUOTE
E TARIFFE PER L'ANNO 2019.**

L'anno DUEMILADICIANNOVE il giorno VENTISETTE del mese di MARZO alle ore 14,30 nella sala delle adunanze si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE regolarmente convocato con avvisi spediti nei modi e nei termini di legge, in sessione ordinaria ed in prima convocazione

Su numero 11 componenti risultano:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
Christos Chlapanidas	X		Gianpietro Bongiorno	X	
Fabio Tagliani	X		Gianluca Castelli	X	
Giovanna Cornarotti	X		Piergiacomo Giuliano	X	
			Gualdana		
Federica Castelli		X	Paolo Tornari	X	
Leonardo Nobile	X		Andrea Maruffi		X
Valentina Fraschetta	X				
			TOTALE	9	2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig. Sandro Sciamanna

Il Presidente Sig. Christos Chlapanidas, nella sua qualità di Sindaco dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere in seduta PUBBLICA ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto.

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE: APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2019.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la proposta del Presidente,

PREMESSO CHE:

- ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- ai sensi dell'art. 163 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. l'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze;
- ai sensi del D.M. del 25 gennaio 2019 è stato differito il termine al 31 marzo 2019 per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 per gli Enti Locali;
- nella seduta odierna, questo Consiglio Comunale dovrà provvedere all'approvazione della nota di aggiornamento del DUP 2019-2021 e del bilancio di previsione finanziario 2019/2021 redatto secondo l'all. 9 al D.Lgs. n. 118/2011, corredato di tutti gli allegati previsti dall'art. 174 del D.Lgs. n. 267/2000 nonché dall'art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011;

RICHIAMATO l'art. 54 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;*

RICHIAMATO, in tal senso, quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

RICHIAMATO altresì l'art. 193, comma 3, secondo periodo, della Legge 18 Agosto 2000, n. 267, come modificato dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014, che stabilisce che per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 e ss. mm. ii., l'Ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro il 31 luglio di ogni anno;

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014) e s.m.i., il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, l'Imposta Unica Comunale applicabile anche per l'anno 2019 si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, nonché di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO:

- l'art. 1, comma 28 L. 208/2015, con cui, in materia di TASI, è stato previsto per l'anno 2016 la possibilità per il Comune di mantenere, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, la maggiorazione della TASI in un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, limitatamente agli immobili non esentati dal 2016 e nella stessa misura applicata per l'anno 2015, per cui nessun aumento potrà essere introdotto nel 2016 anche sotto questo profilo;
- che con l'art. 1, comma 42, lett. b) L. 11 dicembre 2016 n. 232 è stata confermata anche per l'anno 2017 la possibilità per i Comuni di mantenere la maggiorazione TASI nella misura applicata per l'anno 2015, sempre previa espressa deliberazione del consiglio comunale.
- che con l'art. 37, lettera b) della legge 205/2017 è stata ulteriormente confermata anche per l'anno 2018 la possibilità per i Comuni di mantenere la maggiorazione TASI nella misura applicata per l'anno 2015, sempre previa espressa deliberazione del consiglio comunale.

CONSIDERATO che con l'art. 1, comma 1133, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è stata ulteriormente confermata anche per l'anno 2019 la possibilità per i Comuni di mantenere la maggiorazione TASI nella misura applicata per l'anno 2015, sempre previa espressa deliberazione del Consiglio Comunale.

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5, del 28/03/2018, con cui sono state approvate le aliquote/tariffe della IUC per l'anno 2018;

RICHIAMATA la deliberazione del Commissario prefettizio assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 4, del 28/04/2016, con la quale sono stati approvati le modifiche e gli aggiornamenti ai regolamenti di disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), istituita dall'art. 1 comma 639 legge 27 dicembre 2013 n. 147 (disposizione per la formazione del Bilancio annuale pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2014) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), il tributo per i servizi divisibili (TASI) e la tassa sui rifiuti (TARI);

RITENUTO pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2019 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta Unica Comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

CONSIDERATO CHE, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'**Imposta Municipale Propria (IMU)** anche per l'anno 2019 continua a prevedere:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e dei terreni, sia agricoli che incolti, in quanto il territorio del Comune è interamente compreso nelle aree montane sulla base dell'elenco allegato alla Circolare n. 9/1993, a cui dal 2016 si deve nuovamente fare riferimento per individuare i Comuni montani;
- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e dei terreni agricoli, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 D.Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione, mentre per tutti i terreni ubicati nella parte non montana del Comune, nuovamente individuata sulla base dell'elenco allegato alla Circolare n. 9/1993, si applicherà il moltiplicatore 135 e l'imposta dovrà essere versata sulla base della specifica aliquota definita dal Comune;
- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e dei terreni agricoli, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 D.Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione, mentre per tutti gli altri terreni si applicherà il moltiplicatore 135 e l'imposta dovrà essere versata sulla base della specifica aliquota definita dal Comune, classificato come non montano, sulla base dell'elenco allegato alla Circolare n. 9/1993, che dal 2016 ritorna a costituire il termine per l'individuazione dei Comuni non montani;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard del 7,6 per mille, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 3 punti millesimali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228, fermo restando che – a fronte della sospensione degli aumenti tributari negli Enti locali – il Comune dovrà continuare ad applicare l'aliquota vigente nel 2015;

CONSIDERATO quindi che, nel 2019, pur a fronte delle difficoltà di definire quale potrà essere il gettito effettivo IMU alla luce delle previsioni normative sopra citate,

il Comune dovrà sostanzialmente continuare a definire le aliquote IMU sulla base dei parametri adottati nel 2015;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta Unica Comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2019, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base di quanto sopra espresso e delle disposizioni vigenti;

CONSIDERATO CHE, con riferimento al **Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI)**, l'art. 1, comma 669 L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 14 L. 208/2015, prevede che, dal 2016, il presupposto impositivo è costituito dal possesso o dalla detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di aree edificabili, come definiti ai fini IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

CONSIDERATO CHE l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

CONSIDERATO CHE, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, mentre per il 2019 l'aliquota massima non potrà nuovamente eccedere il 2,5 per mille, fermo restando la possibilità di applicare la maggiorazione della TASI per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, limitatamente agli immobili non esentati dal 2016 e nella stessa misura applicata per l'anno 2015, senza peraltro che tale disposizione sia finalizzata a finanziare detrazioni per le abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, che sono esenti ai fini TASI a partire dal 2016;

CONSIDERATO CHE, a fronte della previsione dettata dall'art. 1, comma 26 L. 208/2015, il Comune potrà mantenere nel 2019 l'applicazione della TASI sugli altri fabbricati solo nei limiti introdotti nel 2015, ferma restando la non applicabilità della quota di imposta dovuta dal conduttore sulle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dallo stesso soggetto e dal suo nucleo familiare;

CONSIDERATO CHE l'art. 1, comma 678, della Legge n. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 dicembre 2011, n. 214 e ss. mm. ii., l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

RITENUTO che la decisione di differenziare la TASI per categorie trovi giustificazione non soltanto nella previsione dettata dal comma 683 della L. 147/2013, ma anche nella discrezionalità di orientamento politico – amministrativo che, soprattutto a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell'ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la non sindacabilità in sede

giudiziaria (Cass. Civ. 23 luglio 2004 n. 13848; analogo, Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi dell'art. 3 L. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di motivazione, poiché tali atti, essendo «applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate» e siano adottate al fine di perseguire «una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all'articolo 97 della Costituzione» (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825);

VISTO in tal senso il regolamento TASI come modificato dal Comune con la richiamata deliberazione del Commissario Prefettizio n. 4/2016;

CONSIDERATO CHE, sempre nel proprio regolamento, il Comune non ha previsto di introdurre, ai sensi dell'art. 1, comma 679, della Legge n. 147/2013, specifiche riduzioni delle aliquote della TASI;

CONSIDERATO CHE, nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 681, della Legge n. 147/2013 e s.m.i. prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare diversa dall'abitazione principale dell'occupante e del suo nucleo familiare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

CONSIDERATO CHE, sempre nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che, con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l'applicazione del tributo, con particolare riferimento alla disciplina delle riduzioni e all'individuazione dei servizi indivisibili con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

RITENUTO di conseguenza necessario, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, individuare nella presente deliberazione i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi previsti nel bilancio di previsione 2019/2021, in corso di approvazione in questa stessa seduta, che sono i seguenti:

Servizi indivisibili	Costi
Illuminazione pubblica	€ 45.500,00
Cura del verde pubblico	€ 3.000,00
Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione	€ 15.715,85

stradale, manutenzione)

Sgombero neve	€ 15.000,00
Servizi di polizia locale	€ 16.900,00
Servizio di protezione civile	€
Videosorveglianza	€
Reti wi-fi pubbliche	€
Urbanistica, arredo urbano e gestione territorio	€
Anagrafe	€ 36.200,00
Totale	€ 132.315,85

CONSIDERATO inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l'anno 2019 ammonta ad € 110.000,00 e che con il rimborso dello stato per l'abolizione della Tasi sull'abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, si prevede una copertura dei costi dei servizi indivisibili finanziati del 100%, così determinata:

Gettito complessivo stimato TASI (A)	€ 110.000,00
Ristoro abolizione TASI abitazione principale (B)	€. 22.315,85
Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il tributo (C)	€. 132.315,85
Differenza (A+B-C)	€ 00
Percentuale di finanziamento dei costi	100

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo sui servizi indivisibili, di poter procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2019, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti e di quanto sopra indicato;

CONSIDERATO che le tariffe relative alla TARI devono garantire la copertura del costo del servizio, a fronte delle sue possibili variazioni;

CONSIDERATO CHE, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- la possibilità (commi 651 – 652 L. 147/2013) di commisurare la tariffa tenendo conto:

- a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2014 per la definizione delle tariffe TARI;
- b) in alternativa, del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

CONSIDERATO CHE, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune deve determinare la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
- b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

CONSIDERATO che ai fini TARI, l' art. 1 comma 1093 della Legge 145/2018 ha previsto la Proroga della possibilità di ridurre o di aumentare nella misura del 50 % alcuni coefficienti per il calcolo della TARI anche per l'ano 2019.

Difatti ai sensi dell'art. 1, comma 652 della legge 147/2013, come modificata dall' art. 1, comma 1093 della legge 145/2018 nelle more della revisione dello stesso D.P.R. 158/1999, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune può prevedere, per gli anni 2014 - 2019, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, con riferimento alle utenze domestiche;

RILEVATO CHE in base alle modifiche introdotte dall'art. 2 del D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014 e dall'art. 1, è stata previsto, in deroga all'obbligo di copertura integrale del servizio, la possibilità per i Comuni di deliberare, con regolamento di cui all'art. 52 del D. Lgs. 446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659, la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, senza più alcun vincolo massimo nel finanziamento delle riduzioni;

CONSIDERATO CHE una delle sostanziali novità normative introdotte dall'art. 1, comma 649 L. 147/2013, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. e) D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, è quella in base alla quale per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il Comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

VISTO CHE con propria precedente deliberazione n. 5, adottata in questa stessa seduta e dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Finanziario per l'anno 2019 predisposto da A.S.M. Voghera S.p.A., gestore del servizio di raccolta trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani e dei servizi di igiene ambientale, in accordo con il Comune;

VISTO il vigente regolamento della TARI;

CONSIDERATO CHE, ai sensi dell'art. 1, commi 662 – 665, della Legge n. 147/2013 e s.m.i., il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'art. 23 del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

RILEVATO CHE soprattutto a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, la giurisprudenza ha sempre riconosciuto una maggiore discrezionalità di orientamento politico – amministrativo nell'ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la **non sindacabilità in sede giudiziaria** (Cass. Civ. 23 luglio 2004 n. 13848; analogo, Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi dell'art. 3 L. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di motivazione, poiché tali atti, essendo *«applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate»* e siano adottate al fine di perseguire *«una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all'articolo 97 della Costituzione»* (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825);

CONSIDERATO CHE il sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

RITENUTO, a fronte di tali disposizioni, approvare per l'anno 2019 il sotto riportato prospetto delle categorie e delle tariffe della **Tassa sui rifiuti (TARI)**:

UTENZE DOMESTICHE

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	0,76382	36,46658
2 componente	0,89112	65,63984
3 componente	0,98205	83,87313
4 componente	1,05480	109,39974
5 componente	1,12754	131,27969
6 o più componenti	1,18210	149,51298

UTENZE NON DOMESTICHE

Comuni fino a 5.000 abitanti Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,05603	0,28867
2. Campeggi, distributori carburanti	0,08790	0,45018
3. Stabilimenti balneari	0,06922	0,35740
4. Esposizioni, autosaloni	0,04724	0,24399
5. Alberghi con ristorante	0,14613	0,75122
6. Alberghi senza ristorante	0,09998	0,51479
7. Case di cura e riposo	0,10987	0,56290
8. Uffici, agenzie, studi professionali	0,12415	0,63919
9. Banche ed istituti di credito	0,06372	0,32853
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,12196	0,62682
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,16700	0,85569

12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	0,11426	0,58421
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,12745	0,65156
14. Attività industriali con capannoni di produzione	0,09998	0,51548
15. Attività artigianali di produzione beni specifici	0,11976	0,61307
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	0,53177	2,72652
17. Bar, caffè, pasticceria	0,39993	2,04953
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,19337	0,99177
19. Plurilicenze alimentari e/o miste	0,28676	1,47151
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	1,14704	5,88329
21. Discoteche, night club	0,18019	0,92442

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, il comma 688 della L. 147/2013, come modificato dall'art. 4, comma 12quater D.L. 66/2014, convertito in L. 89/2014, ha previsto che, mentre la riscossione dell'IMU e della TASI dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e che, a decorrere dall'anno 2015, i Comuni dovranno assicurare la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli;

CONSIDERATO CHE, a fronte di tale disposizione, non può considerarsi obbligatorio l'invio ai contribuenti dei modelli di pagamento preventivamente compilati con riferimento alla TASI;

RITENUTO opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento per la TARI:

TARI Acconto 1^ rata: 20 maggio

Saldo 2^ rata: 16 settembre

Con possibilità di pagamento in unica soluzione entro il 20 maggio

UDITI gli interventi dei Consiglieri Comunali presenti;

Terminata la discussione e posto in votazione il presente punto all'ordine del giorno da parte del Presidente del Consiglio Comunale;

RITENUTO necessario dichiarare la presente immediatamente eseguibile, tenuto conto delle scadenze previste per la riscossione dei tributi e per la pubblicazione degli atti, anche ai fini dell'approvazione del bilancio 2019/2021 e relativi allegati nel prosieguo della seduta;

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- la normativa sopra richiamata;

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione, per quanto di competenza:

- ☐ il parere favorevole del Responsabile Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi degli artt.49, 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e della vigente normativa comunale;
- ☐ il parere favorevole del Responsabile Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi degli artt.49, 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e della vigente normativa comunale;

Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese ed ai sensi di legge;

DELIBERA

1) DI STABILIRE, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe con efficacia dal 1° gennaio 2019:

Imposta municipale propria (IMU)

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L.

201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale

Esclusi dall'IMU

Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011

4 per mille

Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune

8,6 per mille, con riduzione del 50 per cento della base imponibile

Aliquota per le aree edificabili e per tutti gli altri fabbricati

8,6 per mille

2) DI CONFERMARE, con riferimento all'esercizio finanziario 2018, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 nell'importo di € 200,00 (Euro duecento/00)

3) DI DARE ATTO che sono esenti i terreni ed i fabbricati strumentali all'attività agricola in quanto il Comune di Brallo di Pregola è interamente compreso nelle aree montane;

4) DI STABILIRE, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe con efficacia dal 1° gennaio 2019:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dalla Tasi
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	due per mille
Fabbricati strumentali all'attività agricola	Esclusi
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	due per mille

4) DI STABILIRE, ai sensi dell'art. 1, comma 681, della Legge n. 147/2013, che nel caso in cui l'unità immobiliare diversa dall'abitazione principale dell'occupante e del suo nucleo familiare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 10% (dieci per cento) dell'ammontare complessivo della TASI dovuta e conseguentemente per il titolare del diritto reale sull'unità immobiliare nella misura del 90% (novanta per cento) dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

5) DI STABILIRE, ai sensi dell'art. 1, comma 682, della Legge n. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2019 con la TASI è pari al 100% circa;

6) DI DETERMINARE per l'anno 2019 le seguenti tariffe della **Tassa sui rifiuti (TARI)**:

UTENZE DOMESTICHE

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
------------------	-------------------------	--------------------------

1 componente	0,76382	36,46658
2 componente	0,89112	65,63984
3 componente	0,98205	83,87313
4 componente	1,05480	109,39974
5 componente	1,12754	131,27969
6 o più componenti	1,18210	149,51298

UTENZE NON DOMESTICHE

Comuni fino a 5.000 abitanti Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,05603	0,28867
2. Campeggi, distributori carburanti	0,08790	0,45018
3. Stabilimenti balneari	0,06922	0,35740
4. Esposizioni, autosaloni	0,04724	0,24399
5. Alberghi con ristorante	0,14613	0,75122
6. Alberghi senza ristorante	0,09998	0,51479
7. Case di cura e riposo	0,10987	0,56290
8. Uffici, agenzie, studi professionali	0,12415	0,63919
9. Banche ed istituti di credito	0,06372	0,32853
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,12196	0,62682
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,16700	0,85569
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	0,11426	0,58421
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,12745	0,65156
14. Attività industriali con capannoni di produzione	0,09998	0,51548
15. Attività artigianali di produzione beni specifici	0,11976	0,61307
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	0,53177	2,72652
17. Bar, caffè, pasticceria	0,39993	2,04953
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,19337	0,99177
19. Plurilicenze alimentari e/o miste	0,28676	1,47151
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	1,14704	5,88329
21. Discoteche, night club	0,18019	0,92442

Utenze soggette a tariffa giornaliera (ed eventuali campeggi se tassati in base a tariffa per utente):

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%. Sulla base di quanto disposto dal Regolamento comunale di disciplina del Tributo sui rifiuti, per le sole utenze del mercato, la misura tariffaria, ottenuta mantenendo lo stesso rapporto tra le tariffe previste per le categorie contenenti voci corrispondenti di uso, può essere determinata in base ai costi preventivati dal gestore del servizio per l'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti e per la pulizia dell'area mercatale, in relazione alla percentuale di copertura definita dal Comune in sede di approvazione delle tariffe, rapportando tale tariffa a singola giornata di occupazione e commisurandola ai metri quadrati di effettiva superficie occupata

7) Di dare atto che sull'importo della TARI, si applica, il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/1992, all'aliquota deliberata dalla provincia;

8) DI STABILIRE che la riscossione dell'Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini ex lege stabiliti con riferimento all'IMU ed alla TASI , mentre la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 2 rate di seguito indicate:

TARI Acconto 1^ rata: 20 maggio

TARI Saldo 2^ rata: 16 settembre

9) **DI STABILIRE** altresì che l'intero importo dovuto per la TARI potrà essere versato, per l'anno 2019, in un importo unico entro la scadenza della prima rata, fissata al 20 maggio;

10) **DI RISERVARSI**, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;

11) **DI DARE ATTO** che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2019 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;

12) **DI ALLEGARE** copia della presente deliberazione al Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2019/2021, in conformità a quanto disposto dall'art. 172, comma 1, lett. c) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii;

13) **DI DARE** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata ai tributi.

SUCCESSIVAMENTE, stante l'urgenza di provvedere, con la seguente separata votazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi favorevoli espressi ai sensi di legge;

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii..

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.º 6 DEL 27/03/2019

OGGETTO :IMPOSTA UNICA COMUNALE:APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2019.

Parere di regolarità tecnica:

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica dell'atto in oggetto.

Brallo di Pregola, li **27/03/2019**



Resp. Servizio Finanziario
Tagliani Rag. Tiziana

Parere di regolarità contabile:

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile dell'atto in oggetto.

Brallo di Pregola, li **27/03/2019**



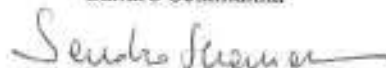
Resp. Servizio Finanziario
Tagliani Rag. Tiziana

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Christos Chlapanidas



IL SEGRETARIO COMUNALE
Sandro Sciamanna



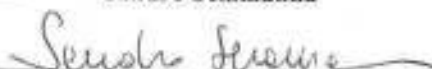
DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 9-4-19 al 23-4-19



IL SEGRETARIO COMUNALE
Sandro Sciamanna

Addi 9-4-19



DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione :

☒ E' divenuta esecutiva il 27-3-19 per decorrenza dei termini di cui alla Legge 18/8/2000, n. 267:

☐ Art. 134 Comma 3 per scadenza del termine di 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione

☒ Art. 134 Comma 4 per dichiarazione di immediata eseguibilità.



IL SEGRETARIO COMUNALE
Sandro Sciamanna

Addi 9-4-19

